



# **Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19**

**(Ordinanza sui certificati COVID-19)**

**(Certificati di guarigione dalla COVID-19 compatibili con l'UE basati su test antigenici rapidi)**

**Modifica del 27 aprile 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021<sup>1</sup> sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 1 frase introduttiva e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> I Cantoni e il medico capo dell'esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all'articolo 6:

<sup>1bis</sup> I Cantoni provvedono affinché le richieste di emissione di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b o c per le persone che hanno ricevuto una decisione di isolamento o per le quali è stato emesso un certificato di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione del 1° febbraio 2022<sup>2</sup> siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all'articolo 6.

*Art. 16 cpv. 1 e 2, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso se una persona si è infettata con il SARS-CoV-2 ed è considerata guarita. L'attestazione che la persona si è infettata deve basarsi sul risultato positivo di una delle seguenti analisi:

- a. un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2;

<sup>1</sup> RS 818.102.2

<sup>2</sup> RU 2022 20, 21, 60

- b. un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020<sup>3</sup>, a condizione che:
1. il campione sia stato prelevato in Svizzera a partire dal 1° ottobre 2021 da una struttura secondo l'allegato 6 numero 1.4.3 lettera a dell'ordinanza 3 COVID-19,
  2. il test non si basi né su un campione prelevato soltanto dalla cavità nasale né su un campione di saliva;
- c. un'analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2, a condizione che:
1. l'analisi sia stata effettuata da un laboratorio autorizzato secondo l'articolo 16 della legge del 28 settembre 2012<sup>4</sup> sulle epidemie,
  2. l'analisi sia ammessa nell'UE per l'emissione di un certificato COVID digitale dell'UE,
  3. il campione sia stato prelevato in Svizzera a partire dal 1° ottobre 2021 da una struttura secondo l'allegato 6 numero 1.4.3 lettera a dell'ordinanza 3 COVID-19,
  4. l'analisi non si basi né su un campione prelevato soltanto dalla cavità nasale né su un campione di saliva.

<sup>2</sup> Una richiesta di emissione di un certificato COVID-19 per una guarigione avvenuta all'estero deve basarsi su un'analisi secondo il capoverso 1 lettera a e comprendere la seguente documentazione:

*Art. 27 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Al fine di individuare e prevenire gli abusi, il sistema registra quale emittente ha revocato quali certificati e quando.

<sup>4</sup> Il sistema può essere collegato con sistemi esteri equivalenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 2 maggio 2022.

<sup>3</sup> RS 818.101.24

<sup>4</sup> RS 818.101

27 aprile 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr